



**REGIONE SICILIANA**  
**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione**  
**“GARIBALDI”**  
**Catania**

**DELIBERAZIONE N. 53 del 29 MAG, 2026**

**Oggetto: Autorizzazione alla convenzione tra l'ARNAS “Garibaldi” e “ETNA SALUS S.R.L” per la produzione e l'utilizzo di emocomponenti ad uso non trasfusionale.**

Proposta n. 88 del 27/05/2026

**STRUTTURA PROPONENTE**

**U.O.C. Affari Generali**

L'Istruttore  
Dott.ssa *Martina Bucolo*

Il Dirigente Responsabile della U.O.C.  
Dott.ssa *Maria Luisa Grasso*

**Registrazione Contabile**

Budget	Anno	Conto	Importo	Aut.
--------	------	-------	---------	------

**NULLA OSTA**, in quanto conforme alle norme di contabilità

**Il Dirigente Responsabile**  
**Settore Economico Finanziario e Patrimoniale**  
**(dott. Giovanni Luca Roccella)**

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

**il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,**

*nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024*

**Dott.ssa Antonella Cinardo**

con l'assistenza del Segretario, \_\_\_\_\_ ha adottato la seguente deliberazione

## **Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Affari Generali**

### **Visti:**

- L'art. 15, I comma della Ln. 241/1990 secondo cui *“le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*
- La Legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante *“Nuova Disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”*;
- D.L. N. 261/2007 *“Revisione del decreto legislativo 19/08/2005 n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE”* stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;
- D.G.R.V. 546 del 26/04/2016 di recepimento dell'Accordo Stato Regioni n. 168/CSR del 20/10/2005 concernente *“Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le Regioni”*, in attuazione degli articoli 12, comma 4 e 14, comma 3 della legge 21/10/2005 n. 219;
- Il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”* di approvazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza;
- Il Decreto dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana n. 896/2018 di recepimento dell'Accordo Stato – Regioni, ai sensi dell'art.6 comma 1 lett. A) della L. n. 219/2005;
- L'Accordo Stato Regioni del 25.05.2017, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. A) della L. n. 219/2005 concernente *“Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e dei suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionali”*;

- Il D.M. del 01.08.2019 modifiché al decreto 2 novembre 2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue degli emocomponenti” che dispone che la produzione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale, ottenuta da un prelievo di sangue dello stesso paziente al di sotto dei 60 ml, può essere effettuata al di fuori dei servizi trasfusionali in strutture sanitarie pubbliche e private accreditate o non accreditate, previa convenzione con l’Azienda Sanitaria in cui opera il servizio trasfusionale di riferimento;
- Il D.A. 397/2022 avente a oggetto: “Recepimento dell’Accordo, ai sensi degli articoli 2 comma 1, lett. b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 90/CSR del 17 giugno 2021- concernente “l’Aggiornamento dell’Accordo Stato Regioni del 20 ottobre 2015 (Rep atti 168/CSR) in merito al prezzo unitario di cessione, tra Aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasma derivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell’interscambio tra le aziende sanitarie all’interno della regione e tra le regioni”;
- L’Accordo Stato Regioni del 25.05.2017, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A) della L. n. 219/2005 concernente “*Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e dei suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionali*”;
- “Indicazioni terapeutiche sull’utilizzo appropriato degli emocomponenti per uso non trasfusionale” III ed. Giugno 2024;

**Premesso che:**

- con nota prot. gen. n.21018 del 18/11/2024 ha trasmesso a questa Azienda la richiesta di convenzione per la concessione di delega alla produzione ed utilizzo di emocomponente per uso topico di origine autologa;
- la nota prot. n. 3966 del 04/09/2025 del Direttore della UOC di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale con la quale è stato comunicato al Settore Affari Generali l’esito positivo della verifica (AUDIT) propedeutico alla stipula della convenzione;
- con la nota prot. n. 538 del 11.02.2025 il Direttore della U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale ha richiesto il parere del Direttore Sanitario Aziendale sulla ripartizione dei € 250.00 (Art.7, co. 3, del D.A. 17.05.2018) della somma da corrispondere

alla Responsabile d'Area Emocomponenti per uso non trasfusionale per le attività di verifica agli Enti non accreditati con il SSN proponendo la ripartizione della somma garantendo il 90% alla Dott.ssa Responsabile d'Area Emocomponenti per uso non trasfusionale e il rimanente 10% all'ARNAS Garibaldi di Catania;

- la nota prot. n. 1021 del 11/03/2026 con la quale è stato richiesto parere sulla bozza di convenzione al Direttore della U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale con "Etnasalus S.R.L.";

**Acquisiti:**

- il parere favorevole alla stipula della convenzione del Direttore della U.O.C. di Medicina Trasfusionale con nota prot. n. 448/AA.GG. del 30/01/2025;
- il parere favorevole in linea sanitaria del Direttore Sanitario Aziendale acquisto con nota prot. n.594 /AA.GG. del 13/02/2026 sulla proposta della ripartizione dei € 250,00 garantendo il 90% alla Dott.ssa Responsabile d'Area Emocomponenti per uso non trasfusionale e il rimanente 10% all'ARNAS;
- il parere favorevole alla bozza di convenzione espresso dal Direttore della U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale con "Etnasalus S.R. l'" con nota prot. n. 2047 del 08/05/2026;
- il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale con nota prot. n. 2121 del 14/05/2026 sulla bozza di convenzione con "Etnasalus S.R.L."

**Ritenuto:**

per quanto sin qui esposto potersi autorizzare l'accordo convenzionale di che trattasi, con sottoscrizione dello stesso con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda:

**Attestata** la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012;

**PROPONE**

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

**Autorizzare la stipula** della Convenzione tra l'ARNAS Garibaldi di Catania e il "ETNASALUS S.R.L.", per la produzione e l'utilizzo di emocomponenti ad uso non trasfusionale;

**Procedere** alla sottoscrizione, con firma digitale del Legale Rappresentante della Convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;

**Fissare** la decorrenza della convenzione dalla data di adozione del presente atto deliberativo e per la durata di tre anni;

**Trasmettere** copia della presente deliberazione, unitamente alla convenzione firmata digitalmente, ai Direttori della U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale e al Settore Economico-Finanziario;

**Munire** la presente della clausola immediata esecutività.

**Allegati:** parte integrante *schema di convenzione e allegati della stessa*.

**Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali**

(Dott.ssa Maria Luisa Grasso)



\*\*\*\*\*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Preso atto** della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante sostanziale del presente provvedimento;

**Preso Atto** della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

**Sentito** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Direttore dell'U.O.C. Affari generali e, pertanto,

**Autorizzare la stipula** della Convenzione tra l'ARNAS Garibaldi di Catania e il "ETNASALUS S.R.L." per la produzione e l'utilizzo di emocomponenti ad uso non trasfusionale;

**Procedere** alla sottoscrizione, con firma digitale del Legale Rappresentante della Convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;

**Fissare** la decorrenza della convenzione dalla data di adozione del presente atto deliberativo e per la durata di tre anni;

**Trasmettere** copia della presente deliberazione, unitamente alla convenzione firmata digitalmente, ai Direttori della U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale e al Settore Economico-Finanziario;

**Munire** la presente della clausola immediata esecutività.

**Allegati:** parte integrante *schema di convenzione e allegati della stessa.*

**Il Direttore Amministrativo**  
(Dott. Carmelo Fabio Antonio Ferrara)

**Il Direttore Sanitario**  
(Dott. Mauro Sapienza)

**Il Direttore Generale**  
(Dott. Giuseppe Giammanco)

**Il Segretario**  
Dott.ssa Antonella Cinardo

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno \_\_\_\_\_ e ritirata il giorno \_\_\_\_\_

L'addetto alla pubblicazione  
\_\_\_\_\_

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo  
\_\_\_\_\_

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
  - a. nota di approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA  
L'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA, SEDE DI SERVIZIO DI  
IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE (SIMT) E ETNA  
SALUS S.R.L. PER LA PRODUZIONE E L'UTILIZZO DI  
EMOCOMPONENTI AUTOLOGHI PER USO NON TRASFUSIONALE**

**TRA**

L'ARNAS "Garibaldi" di Catania nella persona del suo Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Giammanco domiciliato per effetto della carica presso la sede dell'Ente, Piazza Santa Maria di Gesù, 5 - 95123 Catania (CT).

**E**

Etna Salus S.R.L., di qui innanzi "Struttura Sanitaria ricevente", con sede legale e sede operativa nel Comune di Catania in Piazza Trento n. 2, P.IVA 05865870876 nella persona del suo Legale Rappresentante Dott. Ugo Majani ;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

*Articolo 1*

*Oggetto della Convenzione- Protocollo operativo*

1. Oggetto della convenzione è l'attività di controllo sulla preparazione ed applicazione di emocomponenti per uso non trasfusionale di tipo autologo prodotti al di fuori dei servizi trasfusionali, ai sensi della normativa vigente;  
In base agli ambiti di applicazione clinica appropriati stabiliti dal CNS e aggiornati dal gruppo multidisciplinare di cui al D.M. 2 novembre 2015 ("Indicazioni terapeutiche sull'utilizzo appropriato degli emocomponenti per uso non trasfusionale" II ed., giugno 2021) le parti predispongono congiuntamente un "**Protocollo operativo**" scritto, che costituisce parte integrante della convenzione, (Allegato 1 alla presente convenzione) nel quale occorre specificare:
  - a) le attività e le caratteristiche dei locali destinati alla valutazione dei pazienti, al prelievo e alla produzione di emocomponenti ad uso non trasfusionale;
  - b) la metodica e le modalità di utilizzo dei dispositivi medici e delle apparecchiature (contratti e piani di manutenzione);
  - c) le patologie che verranno curate, in riferimento alle indicazioni del Centro Nazionale Sangue, periodicamente aggiornate gli obiettivi terapeutici e gli indicatori di verifica;
  - d) le modalità di identificazione dei pazienti e dei prodotti;
  - e) che l'applicazione degli emocomponenti deve avvenire nella medesima struttura convenzionata in cui sono stati prodotti e che l'utilizzo segue immediatamente la produzione (è vietata la conservazione degli emocomponenti presso le strutture sanitarie che li utilizzano);
  - f) le modalità di registrazione della procedura di produzione e applicazione;
  - g) le modalità di trasmissione dell'attività svolta al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) di tutte le schede relative ai pazienti sottoposti a procedura, ai prodotti ottenuti ed al loro utilizzo;
  - h) il nominativo del referente clinico, responsabile delle attività presso la struttura sanitaria convenzionata;
  - i) i nominativi delle figure professionali che, dopo adeguata formazione e addestramento, effettueranno le diverse fasi del processo (valutazione paziente, prelievo, produzione, applicazione,

registrazioni) presso la Struttura.

2. Ogni modifica del protocollo deve essere preventivamente concordata tra le parti e approvata per iscritto da parte del SIMT, prima di essere inserita nel medesimo protocollo.

## ***Articolo 2***

### ***Attività di formazione e di mantenimento della stessa***

1. La Struttura assicura la formazione e l'aggiornamento continuo del personale impegnato nelle attività di raccolta, produzione ed impiego di emocomponenti ad uso non trasfusionale ai sensi della presente convenzione.

2. La formazione di cui al comma 1, nonché la verifica del mantenimento delle competenze del referente responsabile e dei sanitari coinvolti nelle diverse fasi, è di competenza del SIMT di riferimento, sulla base di un programma concordato con la Struttura, da definire quale primo adempimento successivo alla stipula della presente convenzione, relativamente ai seguenti aspetti:

- a) normativa in vigore relativa alla attività trasfusionale;
- b) tracciabilità e registrazione nell'ambito delle attività di produzione degli emocomponenti per uso non trasfusionale;
- c) aspetti clinici dell'utilizzo degli emocomponenti per uso non trasfusionale.

3. La formazione di cui al comma 2 può essere integrata da personale autorizzato della ditta che ha fornito la strumentazione in uso alla struttura e, in tal caso, deve risultare da idonea documentazione, rilasciata in esito ad essa;

4. Completato il corso di formazione, ai partecipanti viene rilasciato un attestato.

5. La documentazione attestante la formazione, compresa quella di cui al comma 3, è conservata presso la Struttura, restando comunque a disposizione dell'Azienda.

## ***Articolo 3***

### ***Attività di controllo***

1. La struttura deve effettuare, sugli emocomponenti ad uso non trasfusionale prodotti, i relativi controlli di qualità, con oneri a suo carico, nel rispetto delle indicazioni e delle tempistiche indicate nel Protocollo operativo di cui all'articolo 1.

2. Il SIMT dell'Azienda provvede ad effettuare, con preavviso, visite di controllo con frequenza semestrale, per verificare il rispetto del protocollo concordato e delle normative vigenti in materia, e il controllo del processo produttivo e del prodotto finale (sterilità e contenuto piastrinico).

3. Le attività di controllo vengono verbalizzate: copia del relativo verbale viene conservata presso l'Azienda, nonché inviata alla Struttura e al CRS della Regione Sicilia.

4. Nel verbale di cui al comma 3, nel caso di non conformità con prescrizioni, devono essere indicate eventuali azioni preventive e/o correttive che si rendano necessarie, nonché il termine concesso alla Struttura per adeguarsi prescrizioni date dal SIMT, pena la risoluzione del rapporto convenzionale.

**Articolo 4**  
**Registrazioni, tracciabilità ed eventi indesiderati**

1. Per ogni procedura effettuata deve essere compilata la "**Scheda di valutazione di idoneità alla donazione**" (Allegato 2 alla presente convenzione), da conservare presso la Struttura.
2. Per ogni procedura effettuata, il referente clinico deve compilare il "**Modulo di consenso informato**" (Allegato 3 alla presente convenzione), da conservare presso la Struttura.
3. Per ogni procedura effettuata deve essere, altresì, compilata la scheda individuale riportante i seguenti dati: nome, cognome e data di nascita del paziente; patologia trattata; tipo e quantità del prodotto; volume del prelievo; modalità di applicazione del prodotto, con l'indicazione dei dispositivi medici utilizzati e codice identificativo degli stessi, in base al "**Modulo di registrazione procedura di produzione ed utilizzo di emocomponenti ad uso non trasfusionale**" (Allegato 4 alla presente convenzione). Tale scheda deve essere conservata presso la Struttura.
4. La Struttura provvede a comunicare tempestivamente per iscritto al SIMT territorialmente competente, alla rilevazione dell'evento, le eventuali reazioni avverse immediate e ritardate, secondo quanto previsto dalla "**Scheda di rilevazione eventi avversi**" (Allegato 5 alla presente convenzione). Tramite la medesima scheda devono, altresì, essere segnalati eventuali problemi tecnici o malfunzionamenti delle apparecchiature utilizzate nella preparazione degli emocomponenti ad uso non trasfusionale e/o eventuali non conformità rilevate nei controlli di qualità.
5. La Struttura provvede a inviare al SIMT, a fine follow-up, la "**Scheda di registrazione del follow-up**" (Allegato 6 alla presente convenzione);
6. Provvede, altresì, ad inviare semestralmente il report periodico, sulla base della "**Scheda di report periodico di attività**" (Allegato 7 alla presente convenzione).
7. Infine, la Struttura si impegna a compilare e trasmettere al SIMT territorialmente competente la scheda "**Informativa e consenso al trattamento dei dati personali**" (Allegato 8 alla presente convenzione).

**Articolo 5**  
**Responsabilità**

1. La responsabilità per eventuali danni ai pazienti derivanti dal prelievo, dalla inappropriata produzione dell'emocomponente, dal trattamento e/o dal mancato rispetto del protocollo operativo approvato ai sensi dell'articolo 1 - è imputabile esclusivamente alla Struttura.

**Articolo 6**  
**Coperture assicurative**

1. La copertura assicurativa contro il rischio di responsabilità civile del personale dell'Azienda coinvolto in attività di controllo è a carico dell'Azienda stessa, nell'ambito della corrispondente polizza assicurativa.

**Articolo 7**  
**Trattamento dati**

1. La comunicazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti - cui le prestazioni oggetto della presente convenzione si riferiscono - si intende effettuata in considerazione del fatto che la struttura provveda, nei confronti dei soggetti richiedenti le prestazioni sanitarie, a tutti gli adempimenti previsti dal GDPR e D. Lgs 101/2018, nei limiti di quanto disposto da tali norme e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati.

**Articolo 8**  
**Rapporti economici**

Per le funzioni di controllo delle attività relative alla preparazione e applicazione degli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale di cui al punto 2, parte E, dell'Allegato X del D.M. 2 novembre 2015, modificato l'1 agosto 2019 (GURI 226 del 26/9/19) la struttura sanitaria privata non accreditata corrisponderà all'ARNAS Garibaldi , a cui afferisce il Servizio trasfusionale, ai sensi dell'art.7 del Decreto Assessoriale del 17 maggio 2018 (GURS n. 24 1/6/2018) una somma pari a € 1.500,00 per la durata della convenzione, comprensiva della prima verifica documentale. Le somme di cui sopra dovranno essere accreditate sul conto corrente BNL - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO al seguente Codice Iban: IT60C0100516900000000218900 indicando la causale "Convenzione per la produzione e l'utilizzo di emocomponenti autologhi ad uso non trasfusionale". Per lo svolgimento delle periodiche attività di verifica la struttura sanitaria privata non accreditata corrisponderà all'ARNAS Garibaldi, sede del Servizio trasfusionale, una somma pari ad € 250,00 che saranno corrisposte al professionista che effettua le verifiche di audit al di fuori dell'orario di servizio istituzionale, previa individuazione ed autorizzazione da parte del Responsabile dell'U.O.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale e del Direttore Sanitario Aziendale, secondo le seguenti quote: 90% al professionista che effettua le verifiche ed il 10% all'ARNAS Garibaldi.

**Articolo 9**  
**Durata**

1. La presente convenzione ha validità di tre anni, a decorrere dalla data della sottoscrizione; essa può essere rinnovata previo assenso di entrambe le parti.

**Articolo 10**  
**Inadempimento e recesso**

1. Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione, dandone comunicazione scritta all'altra parte mediante invio di PEC., con preavviso di 30 giorni.
2. Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti, in attuazione della presente convenzione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1453 del Codice civile e le norme vigenti in materia.

**Articolo 11**  
**Clausola sospensiva e clausola risolutiva espressa**

1. La validità della presente convenzione è subordinata a:
  - a) verifica dei requisiti che rendono la Struttura idonea allo svolgimento dell'attività prevista secondo quanto definito nel protocollo operativo di cui all'articolo 1;
  - b) completamento dell'attività di formazione fornita dal SIMT dell'Azienda.
2. In caso di mancato completamento dell'attività di formazione fornita dal SIMT dell'Azienda, e/o nell'ipotesi che vengano meno i requisiti di idoneità della struttura, a seguito di riscontro di carenze da parte del SIMT dell'Azienda, la presente convenzione si risolve con effetto immediato.

**Articolo 12**  
**Foro competente**

1. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Catania.

**Articolo 13**  
**Norme applicabili**

1. Per tutto quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme del Codice civile e alla normativa vigente in materia.

**Articolo 14**  
**Disposizioni finali**

1. La presente convenzione, redatta in tre esemplari di cui uno per il committente, è soggetta a registrazione solo nei casi d'uso ed è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 19 D.P.R. 633/1972.
2. Copia della presente convenzione e dei relativi allegati viene inviata al Centro Regionale Sangue della Regione Sicilia.

**Per l'Azienda fornitrice**  
**ARNAS**  
**GARIBALDI DI CATANIA**  
Il Direttore Generale  
Dott. Giuseppe Giammanco

**Per la Struttura sanitaria ricevente**  
  
**ETNASALUS SRL**  
IL Rappresentante Legale  
Dott. Ugo Majani

DATA .....